

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Agenzia Laore Sardegna

OCM UNICA

Reg. (CE) 1308/2013 del 17-12-2013

Servizio per le politiche di sviluppo rurale e delle filiere agroalimentari

*A cura di: Alessia Celena – U.O. Assistenza allo
sviluppo dei progetti di filiera*

Mail: alessiacelena@agenzia-laore.it

Tel. 348/2363100

Laore Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Cos'è l'OCM UNICA?

Un insieme di disposizioni che disciplinano le diverse forme di intervento sui mercati dei prodotti agricoli nell'UE



3. IL BUDGET AGRICOLO PER L'ITALIA PER IL PERIODO 2014-2020

Fondo		Fondi UE (mld €)	Fondi nazionali (mld €)	Totale (mld €)	Media annua (mld €)
1° Pilastro	Pagamenti diretti (52%)	27	0,0	27,0	3,8
	OCM UNICA (8%)	4,0	0,0	4,0	0,6
2° Pilastro	Sviluppo rurale (40%)	10,5	10,5	21,0	3,0
TOTALE		41,5	10,5	52,0	7,4

Le risorse finanziarie hanno visto, da un lato, una riduzione nel 1° pilastro (-6.5%) e, dall'altro, il rafforzamento del 2° pilastro.



Struttura e contenuto

1. Disposizioni introduttive
2. Mercato Interno
3. Scambi con i Paesi Terzi
4. Regole di concorrenza
5. Disposizioni generali
6. Deleghe di potere, disposizioni di esecuzione e disposizioni transitorie e finali



Mercato Interno

Suddiviso in due **titoli**:

- Intervento sul mercato;
- Norme applicabili alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori

Il **titolo «Intervento sul mercato»** si suddivide in due capi:

1. L'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;
2. Regimi di aiuto
 - a) Programma «frutta nelle scuole»
 - b) Programma «latte nelle scuole»
 - c) Aiuti specifici nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, per gli ortofrutticoli, per il settore vitivinicolo e per l'apicoltura.

Il **titolo «norme applicabili alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori»** si suddivide in tre capi:

1. Disposizioni generali in materia di commercializzazione che a sua volta si distingue in tre sezioni:
 - a) Norme di commercializzazione
 - b) Denominazione di origine, indicazioni geografiche e tradizionali nel settore vitivinicolo
 - c) Etichettatura e presentazione del prodotto nel settore vitivinicolo
2. Norme particolari nel settore dello zucchero, del vino e del latte e prodotti lattiero-caseari
3. Organizzazioni di produttori e loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali (i sostegni economici per la **costituzione di queste forme di organizzazione dell'offerta** non sono previsti in questo regolamento ma sono stati inclusi tra le misure che gli Stati membri possono attivare nell'ambito dello sviluppo rurale).

Strumenti di intervento sul mercato: L'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato

- **L'intervento pubblico** consiste nella fissazione di prezzi garantiti al di sotto dei quali vengono attivati acquisti pubblici. Questo strumento è previsto per i seguenti settori:
 - Cereali: frumento tenero, frumento duro, orzo, granoturco
 - Riso: risone
 - Carni bovine: fresche o refrigerate
 - Latte: latte scremato in polvere e burro
- **L'ammasso privato**: consiste in incentivi allo stoccaggio da parte di imprese private finalizzati a ridurre l'offerta del prodotto in condizioni di mercato sfavorevoli dal punto di vista dei prezzi. Questo strumento è previsto per i seguenti prodotti:
 - a) zucchero bianco;
 - b) olio di oliva;
 - c) fibre di lino;
 - d) carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi;
 - e) burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;
 - f) formaggio;
 - g) latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino;
 - h) carni suine;
 - i) carni ovine e caprine.

Queste misure – già presenti nella vecchia Pac – sono mantenute come “reti di sicurezza” in caso di crisi dei prezzi e di turbative del mercato.

Strumenti di intervento sul mercato: Aiuti specifici nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, per gli ortofrutticoli, per il settore vitivinicolo e per l'apicoltura.

Settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola (art. 29 del Reg. CE 1308 del 17-12-2013):

Dotazione finanziaria UE annuale per l'Italia : € 35.991.000,00 + cofinanziamento nazionale (in totale circa 50 milioni di euro)

Organismi beneficiari: L'UE finanzia programmi di attività triennali elaborati da Organizzazioni di produttori riconosciute (OP), le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute (le AOP) e le organizzazioni interprofessionali riconosciute (OI). *Quindi non si parla più di Unioni nazionali di organizzazioni e di associazioni di produttori ma di AOP le cui regole di funzionamento e i requisiti per il riconoscimento sono in via di definizione con uno specifico decreto del Mipaaf.*

Attività oggetto di finanziamento pubblico (ambito di intervento):

- Monitoraggio e gestione del mercato nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da mensa;
- Miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
- Miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;
- Miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola;
- Sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli d'oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;
- Diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle OI al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

Le misure ammissibili sono oltre 20 e sono riportate nel **Reg. delegato 611/2014 dell'11/03/2014**;

Entità dell'aiuto: 75% o 50% a seconda della categoria; lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% dei costi *esclusi* dal finanziamento concesso dall'UE.

Strumenti di intervento sul mercato: Aiuti specifici nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, per gli ortofrutticoli, per il settore vitivinicolo e per l'apicoltura.

Settore ortofrutta (Reg. CE 1308/2013 art. 32 – 38)

Le OP e/o le AOP riconosciute, la cui attività principale deve consistere nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta, possono costituire un fondo d'esercizio finanziato con contributi finanziari degli aderenti all'OP e/o dell'organizzazione stessa e con un aiuto finanziario dell'UE che può essere concesso nel caso in cui queste presentino, gestiscano e attuino un programma operativo (min 3 anni e max 5 anni).

Il programma dovrà perseguire almeno due di questi **obiettivi**:

1. assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
2. concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
3. ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
4. svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
5. promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
6. promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
7. provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
8. contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
9. sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
10. gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31 paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
11. fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

O due dei seguenti obiettivi:

- a) pianificazione della produzione, compresi la stima e il monitoraggio della produzione e del consumo;
- b) miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati;
- c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
- d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
- e) misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua, e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;
- f) **prevenzione e gestione delle crisi (es. i ritiri dal mercato)**

Aiuto UE: è pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta ed è comunque limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata.

Aiuto finanziario nazionale: pari all'80% dei contributi finanziari degli aderenti all'OP;

Strumenti di intervento sul mercato: Aiuti specifici nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, per gli ortofrutticoli, per il settore vitivinicolo e per l'apicoltura.

Settore vitivinicolo

PROGRAMMI QUINQUENNALI DI SOSTEGNO CHE POSSONO CONTENERE UNA O PIU' DELLE SEGUENTI MISURE:

- a) promozione;
- b) ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- c) vendemmia verde;
- d) fondi di mutualizzazione

Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

- e) assicurazione del raccolto;

Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:

- a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
- b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
 - i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
 - ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

- f) investimenti;
- g) innovazione nel settore vitivinicolo;
- h) distillazione dei sottoprodotti;

Promozione

Il sostegno ALLA PROMOZIONE riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione:

- a) negli Stati membri, al fine di informare i consumatori sul consumo responsabile di vino nonché sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche vigenti nell'Unione; o
- b) nei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività.

Le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione nei Paesi Terzi si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino e possono consistere soltanto in una o più delle seguenti:

- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
- b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
- e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

Il contributo dell'Unione alle misure di informazione o promozione non supera il 50% della spesa ammissibile.

Aiuti nel settore dell'apicoltura

Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura ("programmi apicoli").

Tali programmi devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo.

Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura è pari al 50% delle spese sostenute dagli Stati membri per tali programmi, come stabilito all'articolo 57, primo comma, lettera c).

Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.

Possano essere incluse nei programmi per l'apicoltura le misure seguenti:

- a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
- b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
- c) razionalizzazione della transumanza;
- d) misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
- e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;
- f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- g) monitoraggio del mercato;
- h) miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato.

Le organizzazioni dei produttori e loro associazioni

COSA SONO LE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI?

Sono delle organizzazioni di produttori agricoli che hanno come scopo principale la commercializzazione dei prodotti degli associati (deroga per il settore del latte e prodotti lattiero caseari) e che sono riconosciute dalla Regione se possiedono un numero minimo di soci, assumono una certa forma societaria e dimostrino di raggiungere un valore minimo di produzione commercializzata definito nelle disposizioni applicative.

Proprio le dimensioni delle OP sono uno degli elementi centrali: per essere efficaci, soprattutto nella contrattazione le OP devono raggiungere dimensioni adeguate, fermo restando che questa è una condizione necessaria ma non sufficiente per aver successo. I limiti minimi per ottenere il riconoscimento sono fissati dagli Stati Membri, le Regioni possono aumentarli. Esiste infatti il rischio di consentire (se non favorire indirettamente) la proliferazione di piccole OP che servono soprattutto per aver accesso a qualche finanziamento ma non a svolgere efficacemente le funzioni principali per le quali esse sono state previste dalla normativa europea.

Possono essere riconosciute per prodotto o gruppo di prodotto e i soci sono obbligati a cedere/conferire i prodotti per i quali l'OP è riconosciuta salvo alcune deroghe definite nei regolamenti comunitari (per l'ortofrutta) per gli altri settori è stabilito dal decreto ministeriale attuale il limite minimo del 75% ma è in corso una sua modifica

COSA SONO LE ASSOCIAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI?

Le Regioni possono riconoscere anche associazioni di organizzazioni di produttori le quali possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

COSA SONO LE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI?

Le organizzazioni interprofessionali sono quelle organizzazioni che :

- a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;
 - b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;
 - c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:
 - i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredata, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
 - ii) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;
 - iii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;
-

Ruolo delle Op all'interno dell'OCM

Le norme inserite nell'OCM sulle OP non sono una novità nell'ambito della PAC ma è del tutto nuova la centralità che assumono, almeno potenzialmente, nell'ambito degli strumenti di regolazione del mercato agricolo. In un contesto di mercato e di politiche profondamente modificato rispetto al passato, in presenza di forme di sostegno diretto dei redditi profondamente rivisitate (da un lato ridotte dall'altro regionalizzate) queste forme di organizzazione dell'offerta e della filiera sono forse tra le poche che possano consentire qualche recupero di redditività e di efficienza delle filiere stesse anche in termini di redistribuzione del valore tra le diverse fasi produttive.

Circoscrizione economica

Possibilità riconosciuta alle OP AOP e Oi riconosciute e rappresentative in una determinata «circoscrizione economica» di chiedere e ottenere che talune regole o pratiche concordate al loro interno vengano obbligatoriamente applicate anche a tutti gli altri soggetti singoli o associati della medesima circoscrizione.

Definizione di circoscrizione economica

Una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

La rappresentatività invece è raggiunta quando un'organizzazione totalizza almeno il 60% del volume della produzione o del commercio o della trasformazione dei prodotti della circoscrizione nel caso degli ortofrutticoli o almeno i 2/3 nel caso degli altri settori oppure ancora che raggruppi oltre il 50% dei produttori di quella circoscrizione.

Le OP nel settore lattiero caseario

Lo Stato Membro può decidere che ogni consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore debba formare oggetto di un contratto scritto tra le parti concluso prima della consegna e i cui contenuti essenziali sono pure definiti (prezzo, volumi e calendario delle consegne, durata del contratto).

Questi contratti possono essere negoziati e sottoscritti, a nome degli agricoltori aderenti, da **un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari riconosciuta** indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà di latte crudo dagli allevatori all'OP.

I volumi di latte non devono superare certe percentuali stabilite nel regolamento.

Requisiti specifici per essere riconosciute

Le OP devono dimostrare di avere un mandato espressamente conferito da parte dai propri aderenti ove è precisata la quantità di latte per la quale è conferito il mandato. Attualmente non può essere inferiore al 75% della media aritmetica delle quantità di latte consegnate negli ultimi due anni dal singolo produttore.